



Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Raimondo POLLASTRINI	Componente
- 1° Ref. Laura d'AMBROSIO	Componente
- 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI	Relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n.1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n.131 del 2003;

UDITO nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2013, il relatore 1° Ref. Marco Boncompagni.

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato, con nota prot. n.20672/1.13.9 dell'11 dicembre 2012, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Arezzo, in cui si pone un quesito inerente la normativa sui pagamenti nelle transazioni commerciali e sulla cessione del credito; in particolare si chiede:

1. se la disciplina di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. n.185/2008, convertito dalla legge n.2/2009, recante disposizioni in tema di certificazione dei crediti della pubblica amministrazione ai fini della cessione dei medesimi (con l'obbligo di pagamento del credito da parte della P.A. entro 12 mesi dall'istanza di certificazione dello stesso), trovi ancora applicazione successivamente al 1° gennaio 2013 alla luce dell'entrata in vigore della normativa recata dal D.Lgs. n.192/2012 relativa ai termini di pagamento del debito e alla decorrenza degli interessi moratori alla scadenza degli stessi.
2. In caso di risposta affermativa l'ente chiede se la certificazione del credito possa essere rilasciata oltre i termini di pagamento nelle transazioni commerciali (30-60 giorni) o se invece la stessa debba essere prodotta solo in caso di presentazione dell'istanza di certificazione entro il termine massimo stabilito dal D.Lgs. n.192/2012.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n.131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, in quanto il quesito posto all'attenzione si pone nell'alveo della contabilità pubblica.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, così da garantire uniformità d'indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, al fine dell'adozione di una pronuncia di orientamento

generale, secondo quanto previsto dall'art.6,c.4, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.

In relazione al quesito sottoposto all'esame del Collegio, occorre preliminarmente riportare il quadro normativo di riferimento. L'art.4 del D.Lgs. n.231/2002, come modificato dall'art.1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n.192/2012 stabilisce: "Art. 4 (*Decorrenza degli interessi moratori*). - 1. *Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.*

2. *Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:*

a) *trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;*

b) *trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;*

c) *trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;*

d) *trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. (...)*

4. *Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a **sessanta giorni**. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto."*

L'art.9, comma 3-bis, del D.L. n.185/2008, convertito dalla legge n.2/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che: "Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore(...)". Su tale norma

e le conseguenze riguardo al rispetto dei saldi del patto di stabilità, questa Sezione si è già espressa con i pareri n.5/2012 e n.37/2012.

L'ente richiedente prospetta un possibile contrasto tra le due discipline richiamate, sostenendo che la possibilità di procedere al pagamento dell'importo del credito certificato entro 12 mesi dall'istanza di certificazione presentata dal creditore (questo è il termine indicato nel modello di certificazione, allegato n.2, al DM 25/06/2012 recante le modalità di certificazione del credito) sarebbe in contrasto con l'obbligo di pagare il debito entro il termine massimo di 30 o 60 giorni, con la conseguente applicazione automatica degli interessi moratori in caso di ritardo.

A tal proposito si osserva che la previsione della decorrenza automatica degli interessi alla scadenza dei termini di pagamento indicati all'art.4 sopracitato¹, era presente anche nel testo di cui al D.Lgs. n.231/2002 antecedente alle modifiche apportate con il D.Lgs. n.192/2012, anche con riguardo ai termini legali ivi previsti.

Tale normativa (art.4 del D.Lgs. n.231/2002) non confligge, così, con la disposizione di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. n.185/2008, convertito dalla legge n.2/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina, invece, l'iter del pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, consentendo al creditore di richiedere la certificazione del credito ai fini della cessione pro soluto o pro solvendo² dello stesso, essendo il ricorso a tale facoltà volto a soddisfare, al fine di un adempimento seppur tardivo in ragione del ritardo del debitore quale circostanza impeditiva dell'estinzione del rapporto obbligatorio, i crediti vantati dai soggetti privati nei confronti delle amministrazioni debitorie.

Pertanto le due norme si pongono su piani differenti, stante la diversa ratio, l'una prevedendo, nell'ambito delle transazioni commerciali, dei termini legali entro i quali il pagamento deve essere soddisfatto al fine di non incorrere nella corresponsione al creditore degli interessi di mora, e dunque il rispetto temporale dei pagamenti entro termini certi da parte del debitore, l'altra conferendo la possibilità al creditore, su sua istanza, di ottenere la certificazione del credito ai fini della successiva cessione pro solvendo o pro soluto dello stesso,

¹ L'originaria versione del D.Lgs. n.231/2002, prima della recente modificazione ad opera del D.Lgs. n.192/2012, recitava infatti: "1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data."

² La possibilità di ricorrere alla cessione anche pro solvendo, oltre che pro soluto, è stata introdotta dall'art.12, comma 11 quater, del D.L. n.16/2012 convertito dalla legge n.44/2012.

in costanza di debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei creditori e, quindi, presupponendosi anche l'evidente mancato rispetto della normativa recata dal D.Lgs. n.231/2002 e il conseguente ulteriore esborso per la P.A. di rilevanti interessi moratori generati dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana- in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota prot. n.20672/1.13.9 dell'11 dicembre 2012.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Arezzo e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2013.

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore
f.to 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI

Depositata in Segreteria il 29 gennaio 2013
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Fabio CULTRERA